

Vecchia legge da riformare

Informazione e diritti dei cittadini

“Informazione, diffamazione, risarcimento”: sotto questo titolo, formalmente armonioso e sostanzialmente carico di significati non meno limpidi che suggestivi, si è iniziata a Roma l'attività di un nuovo centro di iniziativa giuridica.

Tre giornate fitte di relazioni, comunicazioni, interventi e tavole rotonde hanno trasformato l'ultimo week-end di novembre in una autentica maratona, anche serale, di inesauribile dibattito, quale il tema prescelto non poteva non provocare.

A dar vita al centro, che porta il nome prestigioso e carismatico di Piero Calamandrei (anche se non sono mancate le polemiche sul modo della scelta, non concordata con la famiglia del grande maestro fiorentino), è stato il partito radicale, ma non senza una larga apertura alle altre forze politiche che si riconoscono nella Costituzione della Repubblica, all'insegna della non violenza.

Tutto questo fornisce la chiave capace di far cogliere i connotati quasi automaticamente assunti dal primo convegno organizzato dal nuovo centro: un autentico respiro democratico, insito nel confronto delle diverse ideologie, e quel ritmo intensissimo di cui dianzi si diceva, secondo il tipico costume dell'impegno radicale, che ha così impresso ai lavori, oltre al segno dell'ospitalità e dell'organizzazione, il segno dell'infaticabilità.

Gli argomenti affrontati, preferibilmente sotto l'angolo visuale dei mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio e televisione, viste queste ultime non solo nella dimensione pubblica, ma anche nel coacervo delle emittenti private), sono stati moltissimi, con costante riferimento agli ordinamenti stranieri e alle convenzioni internazionali, tanto da evidenziare un vasto panorama fatto di linee continuamente intersecantisi, alla ricerca di una sempre più ardua composizione dialettica. A fornirne la precisa sensazione basta l'elenco dei temi trattati: dai rapporti tra libertà di espressione e tutela dell'onore all'individuazione delle tecniche risarcitorie soprattutto nei riguardi dei nuovi interessi via via emergenti; dall'uso della censura e della diffamazione come strumenti di emarginazione del dissenso all'uso dell'informazione e della deformazione dei fatti o delle immagini come mezzi di lotta politica, dalla diffamazione occulta come mezzo di lotta culturale e politica; dall'autorità dei mezzi radiotelevisivi alla difficoltà di una esatta valutazione del danno; dalla diffamazione dell'uomo politico, dei partiti e dei sindacati alla tutela della donna e dei minori; dell'obiettività dell'informazione alla cronaca politica e giudiziaria; dalla prova della verità dell'addebito alla testimonianza del querelante; dalla pubblicazione della sentenza come forma di risarcimento al

Sulla stampa

diritto di rettifica come mezzo di tutela del diffamato, ivi compresa la disparità di trattamento fra stampa e televisione.

Ricavare le conclusioni di un discorso così articolato non è certamente possibile in poche righe. Ma fissare, almeno nelle grandi linee, le istanze fondamentali che ne sono emerse è un tentativo che va compiuto, per coglierne, se non altro, il succo essenziale. Il problema di fondo rimane pur sempre quello di contemperare il principio costituzionalmente garantito della libertà di informazione con l'esigenza, del pari garantita a livello di inviolabile diritto umano, di tutelare la dignità sociale e, quindi l'onore, nonché la sfera di riservatezza dell'individuo, "sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità".

Nonostante i cospicui sforzi incessantemente compiuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza dopo l'entrata in vigore della Costituzione, i termini del necessario contemperamento sono rimasti tuttora avvolti dall'incertezza, lasciando tutto alla mercè di una troppo larga discrezionalità, il che finisce con il tradursi in una sorta di causalità che non giova né a chi scrive o parla, né a chi è oggetto dello scritto o della parola altrui.

Anche la tipologia delle sanzioni penali e civili, rettifica compresa, risulta disordinata, approssimativa e paurosamente oscillante. Quali le cause di tante incertezze, al di là, naturalmente, dell'estrema difficoltà del problema? Troppo scarsi sono stati, fin qui, gli interventi della Corte Costituzionale in materia, e quei pochi limitati a pur importanti, ma non sempre incisive, affermazioni di ordine generale.

La responsabilità maggiore risale alle leggi, per un verso antiquate e per l'altro incomplete. E' incredibile che la base principale, almeno per la stampa, sia ancora costituita dalla legge 8 febbraio 1948, emanata d'urgenza dall'Assemblea costituente con chiara natura di legge-stralcio e, comunque, con proclamato carattere di provvisorietà.

Poiché si tratta di una legge che funziona male o non funziona affatto (per giunta, radio e televisione le sono estranee), il suo indebito protrarsi all'infinito non trova giustificazione alcuna. L'anacronismo del giudizio direttissimo, prescritto a parole e disatteso nei fatti, è l'aspetto più saliente di un sistema non idoneo ad un buon funzionamento, anche perché la possibilità di ritirare la querela fino al termine del processo condiziona pesantemente l'attività del giudice penale. Modificare il meccanismo del giurì d'onore, affidandolo a giudici di pace, o depenalizzare la materia, introducendo adeguate sanzioni civili, sono proposte tra le più degne di meditazione.

Giovanni Conso

(Stampa Sera 27/XI/1978)